

Informativa per la clientela di studio

N. 152 del 21.12.2011

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Rischio penale trasmissione o esibizione di documenti falsi

*La Manovra cosiddetta Salva Italia ha varato nuove misure contro l'evasione fiscale; misure invero piuttosto incisive e che, in talune ipotesi, possono configurare una **condotta penale del contribuente***

Premessa

Il Decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011, ha varato nuove misure contro l'evasione fiscale che, in talune ipotesi, possono configurare una condotta penalmente rilevante del contribuente.

In particolare, il Governo ha previsto l'applicazione di sanzioni penali per tutti coloro i quali esibiscano o trasmettano al Fisco, ove richiesto, atti o documenti falsi.

Se invece si comunicano notizie non rispondenti al vero, il reato scatta soltanto qualora, successivamente alle richieste del Fisco, sia configurabile un delitto tributario, ai sensi del D.lgs. dal 10 marzo del 2000, n. 74 (reati tributari).

Condotta penalmente rilevante

In estrema sintesi, le condotte cui è ricollegata la tutela penale sono in sostanza due:

- 1) l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti falsi;
- 2) la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero.

Nella prima ipotesi (casi di falsità), il reato si configura:

- a prescindere dalle conseguenze della condotta del contribuente che ha trasmesso o esibito tali atti o documenti falsi.

Nella seconda, la sanzione penale trova applicazione solo se, a seguito delle richieste:

- ▶ si configurano le fattispecie previste dal decreto legislativo n. 74/2000 (delitti in materie su imposte sui redditi e Iva).

Entrambe devono seguire una richiesta effettuata dall'Agenzia e della Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta del valore aggiunto.

Sanzioni

In particolare, la nuova disposizione di legge prevede che chiunque commetta una delle condotte sopra indicate è punito:

- ▶ ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. **Il legislatore ha, quindi, esteso alle violazioni di cui si discute, le pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali per le false autocertificazioni.**

Sono false autocertificazioni:

- ▶ il rilascio di dichiarazioni mendaci;
- ▶ la formazione di atti falsi o il loro uso.

Equivale ad uso di atto falso:

- ▶ l'esibizione documenti contenenti dati non più rispondenti a verità.

Osservazioni

A conti fatti, la condotta illecita di cui si discute, potrebbe configurarsi nell'ambito dell'intera attività di controllo, richiesta, accesso o verifiche poste in essere dagli organi verificatori.

Tutto quello che viene esibito, trasmesso o comunque reso noto al Fisco a fronte di una sua richiesta è considerato una vera e propria autocertificazione, con quel che ne consegue in termini di punibilità.

D'ora in avanti sarà, pertanto, molto importante prestare la massima attenzione alle richieste di informazioni ricevute e si dovrà mettere in conto la possibilità di opporre, laddove legittimo, un diniego di collaborazione. Infatti, anche da un errore o una semplice dimenticanza può scaturire un rischio penale.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 